

OMISSIS

DI PIETRO. — *Al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese — e tra pubbliche amministrazioni e imprese — è stata recepita con decreto legislativo n. 192 del 2012 che entrerà in vigore il 30 novembre 2012;

la citata direttiva, nelle premesse, all'undicesimo «considerando» precisa che i settori cui si applica la disciplina «dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché di ingegneria civile»;

il decreto legislativo assicura termini certi di pagamento — stabiliti in trenta giorni fino a un massimo di sessanta in casi eccezionali — mentre sembra, invece, escludere il settore delle costruzioni, così

come avvenne con la precedente disciplina sui pagamenti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002;

il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Mario Ciaccia, in una recente intervista, ha affermato che «anche il settore delle costruzioni rientra nell'ambito di applicazione della recente direttiva europea sui pagamenti della PA »;

le associazioni imprenditoriali delle costruzioni, in una « *position paper* », avvertono che «qualsiasi diversa interpretazione creerebbe un'inaccettabile disparità di trattamento, nonché un disallineamento solo italiano rispetto alle prescrizioni delle istituzioni europee che, infatti, hanno esplicitamente inserito un riferimento al settore dei lavori pubblici nella direttiva stessa ». Per le associazioni, che minacciano un ricorso a Bruxelles, un'eventuale esclusione del settore delle costruzioni «rappresenterebbe un'inspiegabile anomalia del panorama europeo e porterebbe inevitabilmente all'apertura di una procedura di infrazione per la non corretta applicazione della direttiva »;

il settore delle costruzioni, con un credito presso le pubbliche amministrazioni pari a 11,7 miliardi di euro, è quello che soffre maggiormente dei ritardati pagamenti, registrando grosse difficoltà e innumerevoli fallimenti —:

se non ritenga opportuno chiarire con urgenza i legittimi dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e eventualmente porre rimedio a ogni ambiguità normativa. (4-18784)

OMISSIS